

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III**Data:** 08/04/2014**Numero:** 8145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA	Maurizio	-	Presidente	-
Dott. VIVALDI	Roberta	-	Consigliere	-
Dott. AMBROSIO	Annamaria	-	rel. Consigliere	-
Dott. ARMANO	Uliana	-	Consigliere	-
Dott. SESTINI	Danilo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17032-2010 proposto da:

A.C. (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall'avvocato SCALA ANGELO giusta procura a margine;

- ricorrente -

contro

SGC GESTIONE CREDITI SRL (OMISSIS), in persona del procuratore
Dott. D.P.G.L., nella qualità di procuratrice
speciale della S.A.R.C. S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato LOY GIAN
LUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati MASTROIANNI ANTONIO,
ANDREA MASTROIANNI giusta procura a margine;
INTESA SANPAOLO SPA (OMISSIS), quale mandataria della S.G.A.
S.P.A. nonchè quale procuratrice della S.P.A. S.G.A. a mezzo della
dott.ssa H.E. dipendente con qualifica quadro direttivo

di quarto livello addetta alla struttura di Napoli della stessa Intesa Sanpaolo S.P.A. per la cura dei crediti vantati dalla S.G.A S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio dell'avvocato PIERMARINI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall'avvocato SORBO ANTIMO giusta procura in calce;

TREVI FINANCE 3 S.R.L. (OMISSIS) e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI - BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI), società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit quale mandataria di UNICREDIT S.P.A. aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (quale avente causa di CAPITALIA S.P.A.) a seguito di fusione per incorporazione, a sua volta mandataria della predetta società TREVI FINANCE 3 S.R.L., in persona del Dirigente Dott. M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso lo studio dell'avvocato FILES MARCO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce;

- controricorrenti -

e contro

BENIMMOBILIARE SRL (OMISSIS), BANCA POPOLARE NOVARA SPA, ORIGLIA SPA, ITALFONDIARIO SPA, M.A., CONDOMINIO (OMISSIS), BANCA POPOLARE NAPOLI SPA;

- intimati -

Nonchè da:

BENIMMOBILIARE SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Signora R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio dell'avvocato PIERMARINI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dagli avvocati SGAMBATO CLAUDIO, STELLATO GIUSEPPE giusta procura a

marginale;

- ricorrente incidentale -

contro

A.C. (OMISSIS), INTESA SANPAOLO SPA (OMISSIS),
CONDOMINIO (OMISSIS), ORIGLIA SPA, M.A., SGC
GESTIONE CREDITI SRL (OMISSIS), UNICREDITO ITALIANO SPA
(OMISSIS), BANCA POPOLARE NOVARA SPA, ITALFONDIARIO SPA, BANCA
POPOLARE NAPOLI SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1346/2009 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE, depositata il 19/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/01/2014 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato LUCA ALDI per delega;

udito l'Avvocato GIANLUIGI LOY per delega;

udito l'Avvocato MARCO FILESI;

udito l'Avvocato ALESSANDRO PIERMARINI per delega;

udito l'Avvocato ALESSANDRO PIERMARINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito l'incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19.05.2009 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, proposta da A.C., debitore esecutato, avverso l'ordinanza in data 30.03.2006 di aggiudicazione provvisoria dell'immobile staggito sito in (OMISSIS), per il prezzo di Euro 408.000,00 in favore della Benimmobili s.r.l., dichiarando estinto il processo; ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali, in favore delle resistenti, Intesa Sanpaolo s.p.a., S.G.C, s.r.l. Società Gestione Crediti e Unicredito Italiano.

In particolare il Tribunale - premesso che il ricorrente lamentava un grave pregiudizio per l'irrisorietà del prezzo di aggiudicazione dell'immobile - ha osservato che le questioni proposte afferivano alla rideterminazione del valore di base della vendita del bene, giusta ordinanza in data 09.05.2002, per cui avrebbero dovuto essere fatte valere nel termine decadenziale

legislativamente previsto e non con l'opposizione avverso l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A. C., svolgendo tre motivi.

Hanno resistito, depositando distinti controricorsi: Intesa Sanpaolo s.p.a.; Trevi Finance e, per essa Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (in forma abbreviata: UGC Banca s.p.a.) quale mandataria di UniCredit s.p.a. (avente causa di Capitalia s.p.a.); S.G.C. s.r.l.

Società Gestione Crediti; Benimmobiliare s.r.l.; quest'ultima ha anche svolto ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte degli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio preliminarmente da atto che i ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la medesima sentenza sono riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

Si rammenta che in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto - come, nella specie, dalla Benimmobiliare s.r.l. - dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2013, n. 7381).

Il ricorso incidentale della Benimmobiliare s.r.l. deve, dunque, intendersi sostanzialmente condizionato, per cui l'esame deve muovere dal ricorso principale.

Invero rispetto all'impugnazione del ricorrente principale permane l'interesse, per cui non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Intesa Sanpaolo s.p.a..

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 568, 569, 586, 617 e 618 cod. proc. civ. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che dovesse essere (tempestivamente) impugnata l'ordinanza con la quale in data 09.05.2002 il G.E. aveva rideterminato il prezzo base d'asta in luogo dell'ordinanza di provvisoria aggiudicazione del bene staggito. A conclusione del motivo si chiede a questa Corte ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. se esista un onere del debitore di proporre opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di autorizzazione alla vendita per lamentare l'irrisorietà del prezzo base d'asta ovvero, se stante la mancanza di interesse ad impugnare un simile atto, di per sè non ancora pregiudizievole dei suoi diritti, una simile censura possa essere legittimamente rivolta contro l'ordinanza di aggiudicazione, una volta giunti alla vendita del bene aggiudicato proprio per quel prezzo considerato "non giusto" dal debitore esecutato, e se dunque possa considerarsi viziata la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi del sig. A.C. in quanto proposta tardivamente, avverso l'ordinanza di aggiudicazione dell'immobile.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla mancata allegazione probatoria da parte dell'opponente di elementi atti a dimostrare la viltà del prezzo di aggiudicazione. A conclusione del motivo si chiede a questa Corte di cassare la decisione impugnata per il vizio indicato tenuto conto, da un lato, che le fonti probatorie relative alla stima peritale erano acquisite agli atti e non sono state prese in considerazione dal giudice; dall'altro lato, che i fatti notori riguardanti le condizioni del mercato immobiliare, il fattore-euro e le opere di urbanizzazione che hanno interessato la zona in cui ricade l'immobile espropriando non sono state in alcun modo valutate dal giudice dell'opposizione.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla ritenuta congruità del prezzo di aggiudicazione dell'immobile. A conclusione del motivo si chiede a questa Corte di cassare la sentenza impugnata ®per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante la

ritenuta giustizia - ex art. 586 c.p.c. - del prezzo cui è avvenuta l'aggiudicazione dell'immobile alla luce della stima dell'esperto (peraltro nominato anni addietro rispetto alla emanazione della detta ordinanza) e del valore commerciale del bene, come aumentato notevolmente a seguito della sopravvenienza di fattori quali la moneta unica europea, l'aumento delle quotazioni del mercato immobiliare nonché le intense opere di urbanizzazione intervenute nel frattempo in località (OMISSIS).

2. Il primo motivo risulta manifestamente infondato, sulla base di una lettura coordinata dell'art. 617 cod. proc. civ. con la norma contenuta nell'art. 2929 cod. civ., a tenore del quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso, tenuti a restituire, quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

Senza indugiare sulla disamina delle ricadute sul piano delle invalidità sostanziali di un'interpretazione dell'art. 2929 cit., inteso - anche alla luce dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. - come una norma di chiusura del sistema volta a far sì che, una volta intervenuta la vendita, possano essere opposte all'aggiudicatario di buona fede solo le nullità che abbiano eventualmente colpito direttamente la vendita stessa (cfr. Sez. Unite, 28 novembre 2012, n. 21110), occorre osservare, per quanto qui rileva, che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nell'interpretare la disposizione de qua, nel senso che va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunci un vizio formale verificatosi prima della vendita (o dell'assegnazione) proposta dopo che la vendita sia stata compiuta (o l'assegnazione sia stata disposta). In altri termini - secondo l'orientamento che va qui ribadito - la regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ. tutela senza riserve l'acquirente (non colluso) tutte le volte che le questioni relative all'accertamento delle ragioni dell'esecutato siano dedotte nel processo in una fase successiva all'aggiudicazione (o all'assegnazione), con la precisazione che, per le fasi precedenti, la regola iuris in esame si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha condotto alla vendita o all'assegnazione (si riferisce, cioè, all'ipotesi in cui singoli atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, debbano essere dichiarati nulli).

2.1. In tale prospettiva l'art. 2929 cod. civ. si coordina con la disposizione contenuta nell'art. 617 cod. proc. civ., secondo cui quella disciplinata da quest'ultima norma è opposizione contro singoli atti del processo esecutivo, risolvendosi in una contestazione relativa ad atti che la legge ritiene indipendenti l'uno dall'altro. Invero la struttura del processo esecutivo non è assimilabile al normale processo di cognizione, posto che esso non si presenta come una sequenza continua di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di subprocedimenti, e cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, alla quale è pertanto tendenzialmente estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 16 gennaio 2007, n. 837) e vale, all'opposto, in via di principio, la regola che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio e che quest'ultimo non può essere rimesso in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo; di modo che le situazioni invalidanti che si producano in una fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano il conseguimento dello scopo ultimo dell'intero procedimento esecutivo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (si vedano, tra le altre, Cass. 16 gennaio 2007, n. 837; e Cass. 29 settembre 2009, n. 20814).

L'autonomia delle fasi del processo esecutivo individuate, con riferimento alla espropriazione forzata immobiliare:

nell'autorizzazione alla vendita conclusa dalla relativa ordinanza (art. 569 cod. proc. civ., comma 3); nella vendita che, sulla base di detta ordinanza, inizia con la pubblicazione dell'avviso di vendita (art. 570 c.p.c. e art. 576 c.p.c., n. 4) e conclude con l'aggiudicazione (artt. 572, 581 e 584 cod. proc. civ.); nel trasferimento del bene (art. 586 cod. proc. civ.); nella distribuzione del ricavato (artt. 596 e 598 cod. proc. civ.), oltre alle fasi eventuali dell'assegnazione (artt. 588 e 589 cod. proc. civ.) dell'amministrazione giudiziaria (art. 591 cod. proc. civ.) - è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte sulla scia

dell'insegnamento nomofilattico delle SS.UU. (sentenza 27 ottobre 1995 n. 11178).

Nell'ambito di tale impostazione sistematica occorre distinguere tra atti che precedono le udienze sulle istanze di assegnazione o vendita ex art. 530 (nella espropriazione mobiliare) o art. 569 (nella espropriazione immobiliare) cod. proc. civ., in relazione ai quali il provvedimento che autorizza la vendita funge da preclusione alla proposizione della opposizione agli atti esecutivi; ed atti che seguono dette udienze, per i quali, quando si tratti di atti dal cui compimento dipende l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione di emettere l'atto successivo, può parlarsi di atti procedurali veri e propri, con conseguente possibilità di propagazione del vizio dell'atto precedente a quello successivo. Per questi atti va, comunque, affermato il ruolo dell'art. 2929 cod. civ., il quale contiene un principio parallelo a quello del giudicato proprio del processo di cognizione: chiuso il processo esecutivo senza che il vizio sia stato denunziato, il vizio non può essere riproposto (così Cass. 14 febbraio 2000, n. 1639 in motivazione).

Invero - come è stato evidenziato dalle SS.UU. (nella già cit. L. n. 21110 del 2012) - la vendita forzata produce un trasferimento per atto tra vivi, operante sul piano del diritto sostanziale, sotto molti aspetti (pur con le note differenze di regime) assimilabile alla compravendita negoziale (art. 2919 cod. civ.). Quando essa si sia perfezionata, nell'ambito del procedimento giudiziale che la prevede e in conformità alle regole di quel procedimento, i suoi effetti non sono retrattabili, a meno d'individuare vizi propri dell'atto di trasferimento o della sequenza di atti che necessariamente lo precedono e che ad esso ineriscono (ed è a questo riguardo, come s'è visto, che opera la speciale disciplina delineata dall'art. 2929 cod. civ.). Al di fuori di tale ipotesi, il terzo acquista bene, perchè l'atto dal quale egli deriva il suo diritto, nel momento in cui interviene, si configura come un atto perfettamente legittimo e regolare.

2.2. Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi al caso all'esame e considerato che, a sostegno della presente opposizione agli atti è stato dedotto che il prezzo di aggiudicazione era di gran lunga inferiore al prezzo di stima individuato diversi anni prima dall'esperto stimatore e, comunque, inferiore ai prezzi praticati in zona, si osserva, innanzitutto che il provvedimento del processo esecutivo che avrebbe pregiudicato gli interessi del ricorrente non è costituito dall'ordinanza di aggiudicazione provvisoria, bensì dall'ordinanza in data 09.05.2002 con la quale il G.E. aveva rideterminato il prezzo-base in Euro 500.000,00, così definendo la fase autorizzativa della vendita. Rispetto alla data del 30.03.2006 del provvedimento di aggiudicazione provvisoria l'opposizione agli atti esecutivi è, dunque, sicuramente inammissibile per violazione del termine perentorio indicato dall'art. 617 cod. proc. civ.. Invero, per quanto sopra evidenziato, una volta disposta dal giudice dell'esecuzione la vendita con l'ordinanza ex art. 569 cod. proc. civ., le eventuali invalidità concernenti la medesima ordinanza devono formare oggetto di una specifica opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio prescritto dall'art. 617 c.p.c..

Nel caso di specie la peculiarità sta solo nel fatto che il giudice dell'esecuzione ha (ri) determinato il prezzo di vendita, riaprendo e nuovamente chiudendo - come si evince dalle allegazioni delle parti - la fase autorizzativa della vendita; invero l'ordinanza rideterminativa del prezzo di vendita non fa parte della sequenza procedimentale della vendita, ma di quella di autorizzazione della vendita, che è fase precedente.

2.3. Parte ricorrente, evidentemente consapevole dell'avvenuto superamento del termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ., sostiene che - a latere delle considerazioni attinenti al "giusto prezzo" - nessun vizio strettamente formale risultava inficiare l'ordinanza in data 09.05.2002 e che il proprio interesse ad impugnare sarebbe sorto solo successivamente, in considerazione dell'incongruità del prezzo di aggiudicazione, non essendovi alcun onere di impugnare "l'atto preparatorio" della vendita, in difetto di un interesse attuale, atteso la possibilità di un esito "più soddisfacente" della vendita.

Senonchè - ribadito che l'ordinanza rideterminativa del prezzo-base non fa parte dell'attività procedimentalizzata alla vendita, afferendo alla fase autorizzativa - si osserva che non è neppure ipotizzata, nè ipotizzabile una nullità insanabile che sfugga ai limiti della disciplina delle doglianze di rito, nè, in particolare, è dedotto un vizio proprio della vendita o dell'aggiudicazione che si sottragga alla regola dell'art. 2929 cod. civ..

Per altro verso il tentativo di "spostare in avanti" - e, cioè, alla data dell'aggiudicazione - il

termine per l'opposizione, deve confrontarsi con il rilievo che l'interesse a impugnare è sorto con lo stessa ordinanza di determinazione del prezzo-base, mentre la possibilità di un esito della vendita, "più favorevole" per il debitore, attiene alla valutazione che il debitore ha inteso fare di detto interesse e non può, quindi, incidere sull'effetto preclusivo, correttamente rilevato dal Giudice dell'opposizione. In definitiva il primo motivo va rigettato.

3. Gli altri due motivi attengono ad argomentazioni che il Giudice dell'opposizione ha svolto ad *abundantiam* rispetto al principale (e assorbente) rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione per la sua intempestività. Di conseguenza - anche a prescindere dall'inosservanza dei canoni per la chiara indicazione richiesta dall'ultima parte dell'art. 366 bis cod. proc. civ. per l'inadeguatezza dei c.d. quesiti di fatto - i suddetti motivi sono inammissibili. Invero le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, relative al merito della domanda azionata, quando integrano una motivazione ad *abundantiam*, in quanto resa nel presupposto della carenza del potere di esame nel merito, sono improduttive di effetti giuridici, e non possono essere oggetto d'impugnazione, per difetto d'interesse, non avendo la parte soccombente l'onere nè l'interesse ad impugnare in sede di legittimità, con la conseguenza che gli eventuali motivi proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili (*ex plurimis*, Cass. 22 aprile 2009, n. 9493).

4. E appena il caso di aggiungere che non si è ritenuto di provvedere in ordine all'istanza di rinnovazione della notificazione del ricorso formulata all'udienza da parte ricorrente (senza peraltro individuare neppure il destinatario), in considerazione di principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15106).

In conclusione il ricorso principale va rigettato, assorbito quello incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza.

PQM

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge, in favore di ognuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi - www.iusexplorer.it - 13.05.2014